Comune
di Verona
Segreteria Generale
Affari di Giunta

2 NOV. 2015

Repertorio N°: 2123/2015

Oggetto OBBLIGHI NORMATIVI DEL COMUNE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FONDAZIONE ARENA. PROBLEMATICHE APPLICATIVE

PATRIMONIO ESPROPRI

E p.c.: AREA RISORSE ECONOMICHE
ASSESSORE PALOSCHI RAG. PIER LUIGI

SEDE

Si comunica che la Giunta Comunale, nella seduta del 13 ottobre 2015, nel prendere atto di quanto illustrato nella relazione, di pari oggetto, che si trasmette in copia, ha espresso parere favorevole sulla proposta di Codesto Ufficio.

Si invita a predisporre gli atti necessari per il perfezionamento della pratica.

IL SINDACO

Verona, 26/10/2015

La presente copia è stata rilasciata a norma dell'art. 43, 2° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in carta libera su richiesta del consigliere MICHELE BERTUCCO per l'espletamento del suo mandato.

Comune
di Verona
Direzione Patrimonio Espropri

PERVENUTO
16 SET 2015
AFFARI GIUNTA

Verona, 08/09/2015

Alla
Giunta Comunale
Sede

OGGETTO: Obblighi normativi del Comune per la messa a disposizione degli spazi necessari allo svolgimento di attività di Fondazione Arena. Problematiche applicative.

Facendo seguito a precedente decisione di Giunta Rep. n. 1049 dell'11/05/2015 (allegata) relativa alla problematica in oggetto, la scrivente Direzione ha provveduto ad inoltrare apposito quesito alla competente Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Come noto la necessità di un chiarimento scaturiva in primis dalla posizione assunta unilateralmente da Fondazione Arena di Verona la quale, con nota in data 10/04/2015 Prot. n. 1513 – premettendo che lo Statuto della Fondazione era stato recentemente modificato con l'inserimento anche dell'attività riconducibile al Museo AMO (Arena Museo Opera) – concludeva sostenendo che per effetto di tale modifica statutaria, la concessione di Palazzo Forti, finora onerosa (per un canone annuo di Euro 454.460,00), era divenuta a pieno titolo gratuita, in quanto avente ad oggetto locali che il Comune sarebbe tenuto a mettere a disposizione delle Fondazioni liriche per lo svolgimento delle proprie attività.

Inoltre Fondazione Arena, ritiene ancora insufficienti i numerosi (e consistenti) beni immobili messi finora a disposizione soprattutto per le esigenze di stoccaggio di materiale scenografico e pretende, in forza dell'art. 23 L. n. 800/1967, che l'Amministrazione Comunale si faccia carico di reperire ulteriori nuovi depositi per ulteriori mq. 3.500 almeno (che potrebbero essere acquisiti solo a titolo oneroso in aggiunta ai complessivi mq. 21.670 di cui Fondazione attualmente dispone).

I quesiti posti al Ministero erano pertanto volti a chiarire:

- se l'obbligo posto a carico dell'Amministrazione Comunale dall'art. 23 della L. 800/1967 (norma che dispone: *"I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività"*) sia applicabile anche per la messa a disposizione di beni immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività museale (estranea alle manifestazioni tipiche dell'arte lirica quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti), esercitata a prescindere dalla concreta idoneità della stessa a garantire il pareggio di bilancio.
- se il Comune debba considerare l'obbligo di cui alla sopra citata disposizione normativa in termini assoluti – e quindi senza possibilità di valutare nel merito le richieste della Fondazione lirico sinfonica – o se invece possa legittimamente limitare la messa a disposizione di spazi sulla base di criteri o indicazioni oggettive, demandando alla stessa Fondazione la migliore organizzazione e gestione razionale degli spazi messi a disposizione.

Con nota datata 02/09/2015 Prot. 13741 (indirizzata per conoscenza anche alla stessa Fondazione Arena e qui allegata) l'ufficio Ministeriale interpellato – dopo avere precisato che l'utilizzo dei locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, deve garantire agli enti lirici lo svolgimento delle **manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto** – ha anzitutto richiamato le disposizioni di cui all'

richiesta del consigliere ..... MICHELE BERTUCCO
per l'espletamento del suo mandato".

art. 3 D.lgs 29 giugno 1996, n. 367, in tema di finalità delle fondazioni laddove si precisa altresì che per il perseguimento di tali finalità le fondazioni *"provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale* e *realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie"*, operando tuttavia *"**secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio**"*.

Il parere si sofferma poi sull'art. 15, comma 3, del D.lgs. 367, Norme *in tema di patrimonio e di gestione,* ove si specifica che "*quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, **la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria**. La* portata di tale disposizione è precisata dall'art. 17, *Conservazione dei diritti, che* al comma 2 recita: "Le *fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione , fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; **continuano ad utilizzare,** al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, **attualmente utilizzati**.*

La suddetta Direzione Ministeriale ha pertanto chiarito come, con la normativa citata, il legislatore abbia voluto assicurare ad enti di rilevanza nazionale che insistono con la propria attività prevalentemente su uno specifico territorio comunale, la possibilità di disporre, a vantaggio della collettività, dei locali necessari a svolgere la propria attività, **laddove tuttavia tale necessità deve essere individuata nel minimum sufficiente alla realizzazione di spettacoli lirici, concerti e di balletto**.

Anche tale prerogativa tuttavia non può essere ampliata ad libitum aggravando l'onere per gli enti locali, in quanto, come chiaramente ribadito dal D.Lgs. 367/1996, le nuove fondazioni si limitano a **continuare ad utilizzare**, *al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale **attualmente utilizzati** (al momento della loro trasformazione in fondazioni).*

Soprattutto però nel parere reso viene chiarito l'obbligo per i soggetti interessati di stipulare apposite convenzioni che disciplinino compiutamente la messa a disposizione gratuita di spazi per la Fondazione da parte dell'Ente locale di riferimento.

A tale riguardo va ricordato che anche Codesta Giunta recentemente, nell'approvare il provvedimento di erogazione di un contributo di E. 300.000,00 a Fondazione Arena (del. G. n. 250 del 02/09/2015), ha espressamente ritenuto improrogabile la definizione di una nuova convenzione tra Comune di Verona e Fondazione Arena di Verona in cui prevedere i reciproci obblighi e nell'ambito della quale disciplinare altresì l'erogazione del suddetto contributo.

Nel riconoscere che le necessità dell'ente lirico possano variare nel corso del tempo per effetto dell'aumento o della diminuzione quantitativa o qualitativa dell'attività di questo, la Direzione Ministeriale interpellata ha tuttavia ribadito che tali mutamenti debbano in ogni caso essere recepiti in nuove convenzioni, le quali, rivestendo comunque natura di atto bilaterale, non subiscono automaticamente innovazioni se provenienti da una sola delle parti e se non contenute in norme di legge.

In generale il Ministero precisa che l'onere sopportato dal Comune per un servizio - seppur reso principalmente alla collettività residente nel territorio - deve, femo restando il limite minimo della produzione di eventi di spettacolo, trovare nell'accordo tra i soggetti interessati (e quindi in una convenzione) l'equilibrio tra gli interessi dei medesimi.

Infine si sottolinea come il parere ministeriale, nel confermare di fatto la posizione già espressa dalla scrivente Direzione in ordine al non accoglimento della pretesa di Fondazione Arena di esonero dal pagamento del canone di concessione per l'utilizzo di Palazzo Forti, evidenzia da un lato come detta

richiesta del consigliere ..... MICHELE BERTUCCO
per l'espletamento del suo mandato".

attività non risulti ascrivibile all'ambito delle manifestazioni tipiche dell'arte lirica (rappresentazioni teatrali, concerti, balletti); dall'altro che la modifica introdotta allo Statuto di Fondazione Arena di Verona e sopra menzionata, non essendo stata concordata e non costituendo norma con rango di legge, non può esonerare Fondazione Arena di Verona dall'obbligo contrattualmente assunto in precedenza di corrispondere al Comune il suddetto canone (se non previo nuovo accordo in tal senso con il Comune stesso).

A tale proposito si ricorda che l'Amministrazione Comunale ha acquisito la disponibilità di Palazzo Forti per un periodo di vent'anni, a fronte di un corrispondente controvalore di Euro 9.450.000,00, nell'ambito dell'atto pubblico di permuta sottoscritto in data 29/07/2010 – rep. 67497 con il quale il Comune di Verona ha trasferito a Fondazione Cariverona la proprietà del medesimo compendio e che pertanto l'eventuale messa a disposizione di tali spazi a titolo gratuito costituirebbe per l'Amministrazione un onere economico particolarmente gravoso.

Si osserva inoltre come il secondo comma del medesimo art. 3 del D.lgs. n. 367/1996 stabilisca che eventuali attività commerciali ed accessorie (che peraltro le fondazioni possono svolgere in conformità degli scopi istituzionali) debbano in ogni caso risultare *"..**in grado di operare secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincoli di bilancio**"*, condizioni che sembrerebbero non sussistere nel caso del Museo AMO, e che quindi renderebbero non accoglibile la richiesta dell'ente lirico.

Ciò premesso, si ribadisce la non accoglibilità sia della richiesta di esonero dal pagamento dei canoni per l'utilizzo a sede museale di Palazzo Forti sia della messa a disposizione di nuovi spazi per depositi ulteriori rispetto a quanto attualmente assegnato in assenza di convenzione.

Si richiama pertanto ulteriormente l'importanza e l'improrogabile esigenza di definire e sottoscrivere detta convenzione tra Comune e Fondazione Arena nella quale siano congiuntamente individuati tutti gli spazi utilizzati da parte di quest'ultima, i relativi oneri manutentivi nonché quantificata l'erogazione del contributo annuo, fermo restando che in assenza di detto accordo negoziale, ogni attuale pretesa di Fondazione Arena dev'essere ricondotta entro i limiti normativi sopra delinati.

Distinti saluti.

L'Assessore al Patrimonio
Rag. Pier Luigi Paloschi

Il Direttore Area Risorse Economiche
dott. Marco Borghesi

Il Direttore Direzione Patrimonio Espropri
dott. Antonello Lieto

Direzione Patrimonio Espropri
Ufficio trasferimento diritti reali
dott. Pietro Grigolo

Allegati: c. s.

La presente proposta è stata rilasciata a norma dell'art. 43, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in carta libera su richiesta del consigliere ..... MICHELE BERTUCCO
per l'espletamento del suo mandato".

Comune di Verona
Direzione Patrimonio Espropri
37121 Verona – Piazza Brà
Tel. 045 8077270 Fax 045 8077607
www.comune.verona.it
Partita IVA 00215150236

Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Spettacolo
Servizio II Attività Liriche e Musicali

12 SET. 2015

PROT. 13741/S.33.07.00.17

trasmessa tramite PEC

Comune di Verona
Direzione Patrimonio Espropri
Piazza Brà
37121 VERONA

e, p.c. Fondazione Arena di Verona
Via Roma, 7/D
37121 VERONA

Oggetto: Fondazioni lirico-sinfoniche/applicazione art. 23 della Legge n. 800/1967 e successive modifiche.

Si riscontra nota del 23 giugno 2015, inviata allo scrivente Servizio tramite e-mail del 18 agosto u.s., per rappresentare quanto segue.

Occorre premettere che l'art. 1 della legge 14 agosto 1967, n.800, stabilisce che "*lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale*" e che l'art. *23* dispone che "*i Comuni nei quali ha sede l'Ente Lirico o l'Istituzione Concertistica sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ente o Istituzione medesimi i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività*" : risulta da ciò evidente come l'utilizzo dei locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, deve garantire agli enti lirici lo svolgimento delle manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto.

Con la trasformazione in fondazioni di diritto privato di cui al D.lgs 29 giugno 1996, n. 367, le finalità delle fondazioni sono ribadite dall' art. 3 in forza del quale le fondazioni "*perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività*" e "*provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio*". Specifica peraltro l'art. 15, comma 3, del D.lgs, *Norme in tema di patrimonio e di gestione*, che *quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.* La portata di tale disposizione è precisata dall'art.17, *Conservazione dei diritti*, che al comma 2 recita: *le fondazioni* ***conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche*** *dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura;* ***continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale****, o comunque pubblica,* ***attualmente utilizzati.***

Presente copia dichiarata a norma dell'art. 43, 2° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in carta libera su richiesta del consigliere ..... MICHELE BERTUCCO ..... per l'espletamento del suo mandato.

Appare evidente dalla riportata normativa come il legislatore abbia voluto assicurare ad enti di rilevanza nazionale che insistono con la propria attività prevalentemente su specifico territorio l'agio di disporre, a vantaggio della collettività, dei locali necessari, laddove tale necessità deve essere individuata nel minimum sufficiente alla realizzazione di spettacoli lirici, concerti e di balletto. Tuttavia la prerogativa postula un limite, non potendo la norma ampliare ad libitum l'onere per gli enti locali, e il concetto è chiaramente ribadito dalla riforma del 1996 ove, come sopra riportato, le nuove fondazioni ***continuano ad utilizzare,*** *al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale attualmente utilizzati.* Ai soggetti interessati viene opportunamente ingiunto di addivenire alla stipula di convenzioni per modulare i rapporti afferenti tale diritto.

Sembra ovvio che le necessità dell'ente originario possano nel corso del tempo variare per aumento o diminuzione quantitativa o qualitativa dell'attività, e che tali mutamenti debbano essere recepiti in nuove convenzioni; queste convenzioni, rivestendo comunque natura di atto bilaterale, non subiscono automaticamente innovazioni se provenienti da una sola delle parti e se non contenute in norme di legge. Norme non aventi rango di legge sono quelle degli statuti di recente approvazione a seguito della novella di cui alla legge n. 112/2013. In altri termini, l'onere sopportato dal Comune per un servizio - seppur reso principalmente alla collettività residente nel territorio - deve, fermo restando il limite minimo della produzione di eventi di spettacolo, trovare nell'accordo tra i soggetti interessati l'equilibrio tra gli interessi dei medesimi.

IL DIRIGENTE
(dott. Enrico Graziano)

"La presente copia è stata rilasciata a norma dell'art. 43, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in carta libera su richiesta del consigliere ..... per l'espletamento del suo mandato".
MICHELE BERTUCCO